

**Edoardo Mori**  
**Magistrato di Cassazione**

**Sintesi**  
**del**  
**Diritto delle Armi**

Bolzano - 15 novembre 2013



## **PRESENTAZIONE**

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso e corretto, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata sulle norme di legge, secondo l'interpretazione corrente dei giudici e la prassi seguita dalla maggior parte delle Questure e Stazioni dei Carabinieri, ed è quindi da seguire da parte di tutti per non creare incertezze e disparità di trattamento nei cittadini. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, oppure che ne è diversa l'interpretazione tradizionale od usuale, va invitato ad informarsi meglio e ad indicare le norme di legge che intende applicare. Ho sempre indicato quando la mia interpretazione non è seguita ovunque.

Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.

Chi volesse sapere quasi tutto sull'argomento e trovare le leggi, le spiegazioni e i riferimenti giurisprudenziali della Cassazione che sostengono quanto affermato, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna (verrà pubblicata l'edizione 2014), in cui vi sono circa 700 pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e 500 pagine di leggi. Testi normativi, sentenze di merito e altre informazioni storiche e tecniche sono sul mio sito [www.earmi.it](http://www.earmi.it) .

Edoardo Mori

## I VARI TIPI DI ARMI

Le armi si distinguono in **armi improprie**, o strumento atti alla offesa, e in **armi proprie**.

Le armi proprie si distinguono come segue.

**Armi bianche:** spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non conformi al DM 12 maggio 2011 n. 10. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se contengono solo olio di peperoncino e non più di 20 ml (20 gr.) di liquido; altrimenti sono armi proprie.

Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Per la Cassazione sono armi proprie i coltelli a scatto e persino i temperini con il blocco di lama in apertura! Per le questure essi sono giustamente di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio, almeno per i coltelli a scatto, è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunciarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità inter-

venga e che è cosa ingiusta denunciare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore. La Cassazione ha detto che non è arma propria una sciabola puramente ornamentale o il pugnale da subacqueo<sup>1</sup>. Questa decisione apre la porta a considerare strumenti sportivi certe armi proprie usate nelle arti marziali; l'importante è che esse, al di fuori delle palestre, vengano solo trasportate e mai portate e che siano chiaramente destinate ad allenamento sportivo.

**Armi da sparo o da fuoco**<sup>2</sup>: fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile<sup>3</sup>, che di regola è la polvere da sparo; ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas) anche se la maggior parte di esse sono strumenti sportivi.

---

<sup>1</sup> Cass. 26 aprile 1983 n. 3632 e Cass. 21 dicembre 2010 n. 4220

<sup>2</sup> Il TULPS chiama *da sparo* le armi da fuoco e assimila ad esse quelle ad aria compressa; ora si preferisce usare il termine *da sparo* in senso generico e indicare solo quelle a polvere come armi *da fuoco*.

<sup>3</sup> Direttiva europea 18 aprile 2008

Si distinguono giuridicamente in:

• **Armi da guerra<sup>1</sup> e armi comuni<sup>2</sup> e, fra queste, le armi proibite (o vietate):** Sono comuni tutte quelle moderne non da guerra; queste sono le armi pesanti e tutte le armi a raffica; non sono mai da guerra pistole semiautomatiche e le rivoltelle; fra le armi lunghe semiautomatiche sono da guerra i fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco. Fucili in calibro tipicamente da guerra sono comuni se con caratteristiche di arma da caccia o sportiva e limitato numero di colpi. Ma calibri tipicamente da guerra al di sotto del cal.50 (12,7 mm) non ne esistono! Si tende a considerare da guerra, o quantomeno vietate, le armi in cal. .50. Le armi da guerra non possono essere detenute, salvo quelle in collezioni già esistenti fino dal 1975.

I D. L.vi 204/2010 e 121/2013 hanno introdotto la categoria delle armi comuni proibite, già prevista dalla direttiva europea e vi hanno

---

<sup>1</sup> La legge 110/1975 regola *le armi tipo guerra*, categoria ormai residuale e priva di importanza pratica.

<sup>2</sup> Art. 1 e 2 L. 110/1975

aggiunto i caricatori che non sono né armi, né parti di armi! Sono vietate in Italia le armi da fuoco corte in cal. 9x19 o parabellum se semiautomatiche o a ripetizione, ma non le cartucce in tale calibro. Sono vietate le armi lunghe non sportive con caricatore o serbatoio capace di più di 5 colpi, armi corte non sportive capaci di più di 15 colpi e i caricatori che superano dette capacità; sono consentite le armi sportive autorizzate dalle Federazioni con un maggior numero di colpi. Le repliche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi. Le armi e i caricatori vietati e già detenuti possono essere conservati senza alcuna nuova formalità, ma dopo il 5-11-2015 potranno essere ceduti solo se regolarizzati. Vi sarà il problema di come regolarizzare e rovinare armi, come il fucile 91, che hanno un serbatoio da sei colpi. La limitazione di colpi si applica anche alle armi a canna liscia; questo numero si calcola sulla base della lunghezza di cartuccia massima camerabile; quindi può essere possibile aumentare il numero dei colpi usando cartucce più corte, fermo restando che in caccia più di tre colpi a disposizione non si possono avere.



Le munizioni in cal. 9 para non sono più da guerra e possono essere usate in carabine e revolver<sup>1</sup>, ma anche in pistole in diverso calibro che possano camerarle. Le armi vietate non sono da guerra e chi, a fini commerciali, le fabbrica, importa o vende senza licenza, risponde solo per una violazione al TULPS (art. 17). Nessuna sanzione è prevista dall'art. 2 L. 110/1975 per il privato che vende o cede caricatori vietati. Non si comprende se il legislatore abbia distinto fra *vendita* e *cessione*, ma è distinzione che riguarda forse i commercianti (il privato non è tenuto a dichiarare se ha venduto o regalato l'arma! Per lui è sempre una *cessione*).

Il Catalogo delle armi è stato abolito<sup>2</sup> assieme alla Commissione per le armi<sup>3</sup>. Le armi già dichiarate comuni o sportive rimangono tali. Per le armi di nuova produzione o importazione provvede ora il Banco di Prova attenendosi ai criteri già elaborati in passato, se non superati<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Decisione del Banco di Prova

<sup>2</sup> L. 183/2011

<sup>3</sup> D.L. 95/2012

<sup>4</sup> D.L. 95/2012 e D.to L.vo 121/2013

dai tempi o da una più corretta interpretazione delle norme, spesso massacrate dalla ex Commissione.

Le armi comuni si distinguono poi in:

- **A. comuni sportive**<sup>1</sup>: quelle già catalogate come tali e quelle che verranno classificate dal Banco di Prova; sono lunghe o corte a canna rigata (non era prevista la catalogazione di armi a canna liscia); i fucili da tiro a volo ricadono quindi tra le armi da caccia, da cui non si distinguono. Le armi sportive possono essere classificate con caricatori maggiorati<sup>2</sup>.

- **A. comuni da caccia**<sup>3</sup>: tutte le armi lunghe da fuoco usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm.), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm, devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica fra quelli a per-

---

<sup>1</sup> L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975

<sup>2</sup> D.to L.vo 121/2013

<sup>3</sup> Art. 13 L. 157/1992

cussione centrale rimangono esclusi il .221, il 22 Hornet e pochi rari calibri americani. Sono da caccia i cal. .222 e .223 Rem.; non è da caccia il .221 Rem. Si discute se la limitazione si applichi anche ai combinati (pare proprio di no). Sono armi da caccia quelle nei calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle in calibri per pistola superiori al 22 (9x21, 44 Mag., ecc.); attenzione: la cartuccia, anche usata in una carabina, rimane tecnicamente una cartuccia per arma corta e se ne possono detenere solo 200 al massimo. Le armi a canna liscia devono essere ad una o due canne, salvo l'aggiunta di una canna rigate nei combinati; i semiautomatici, a canna liscia o rigata e i fucili a pompa devono avere un caricatore o serbatoio che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce (tre se la prima cartuccia non è camerabile manualmente; in parole povere: non si devono mai poter sparare più di tre colpi in rapida sequenza).

Se una delle canne è in calibro non consentito, essa deve essere resa inutilizzabile sul terreno di caccia. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore o serbatoio fino a 5 colpi. Anche moschetti militari o fucili

d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia. Le armi ad aria compressa sono vietate per la caccia (la legge non lo dice chiaramente ... ma i cacciatori non usano queste armi!).

- **Armi lunghe** sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle con misure inferiori<sup>1</sup>.

- **Armi comuni in genere:** tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive e non liberalizzate, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

- **Armi antiche**<sup>2</sup>: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Che siano antiche anche armi costruite dopo il 1890, e oltre il 1920, lo stabilisce l'art. 4 del DM 14 aprile 1982. Si tenga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);
- Le armi ad avancarica (e quelle a retroca-

---

<sup>1</sup> Direttiva europea e trattato di Schengen

<sup>2</sup> Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982

rica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette **repliche**). Le repliche ad avancarica monocolpo sono liberalizzate.

Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denuncia. La licenza di collezione per armi bianche antiche è stata abolita, ma dovrebbe poter essere ancora rilasciata sia per poterle acquistare senza formalità, sia per poterle importare (art. 49 Reg. TULPS).

Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola); solo quelle ad avancarica costruite dopo il 1920 devono avere la matricola (ipotesi molto rara).

Le armi bianche antiche sono molto spesso falsi moderni e conviene considerarle moderne!

• **Repliche**: Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono recare tutti i prescritti segni distintivi e passano la prova al

Banco di Prova. Le repliche possono avere serbatoio o caricatore fino a 10 colpi.

• **Armi liberalizzate**<sup>1</sup>: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo (quindi non i revolver e le armi con più canne o a ripetizione) e le armi ad aria o gas compressi, di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunciate; possono essere liberamente trasportate. Il privato le può cedere od acquistare da altro privato senza formalità. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denuncia. Se però l'arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun illecito nel de-

---

<sup>1</sup> L. 526/1999 , L. 422/2000 e DM 362/2001

tenerla. Possono essere importate solo con licenza di importazione, e ne è vietata la vendita per corrispondenza. La maggior parte delle norme del Regolamento ministeriale sono illegittime perché non autorizzate dalla legge. Ai fini della legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente cacciare con esse: quindi occorre non far sorgere il sospetto che si sia in atteggiamento di caccia. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi, ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello.

**Strumenti atti ad offendere (armi improprie)**<sup>1</sup>. Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punte-

---

<sup>1</sup> Art. 4 L. 110/1975

ruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali, spara-chiodi, fucili da cemenzeria, lanciasagole, pistole da macellazione, canne manometriche ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato in via principale ad altro scopo, come strumento sportivo o di lavoro.

Per un errata interpretazione del Ministero vengono considerate armi da sparo i lancia-siringhe veterinari che funzionano con cartuccia a salve od aria compressa, sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana e siano un tipico strumento da lavoro.

Gli archi e le balestre non sono considerate armi improprie se portati senza le frecce o non incordati (è infatti chiaramente solo un trasporto). Per il D. L.vo 204/2010 vi rientrano i laser di classe superiore alla 3b e le armi a salve e i simulacri di armi.

Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza denuncia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Il cacciatore e l'escursionista possono portare ogni tipo di coltello. Chi è uscito di casa portando l'oggetto per un giustificato motivo, è legittimato a por-



tarlo fino a che non rientra a casa. Il porto senza giustificato motivo è punito dall'art. 4 L. 110/1975.

Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate. Però ogni tanto qualche sciocco sequestra e denuncia a sproposito, dimenticandosi che i negozi sportivi sono pieni di questi oggetti e che è lo stesso Stato a dare agli allievi ufficiali la spada come oggetto da parata.

**Strumenti riproducenti armi:** Il D. L.vo 204/2010 ha introdotto la categoria degli Strumenti riproducenti armi, caotica e scoordinata, in cui sono finiti:

- armi giocattolo che imitano armi vere ma non in metallo e che sparano sono cappette per giocattoli; sono del tutto libere e non devono avere il tappo rosso;
- gli stessi, ma in materiale metallico; devono

avere il tappo rosso (perché mai?); vi rientrano quindi le armi disattivate;

- armi giocattolo in qualsiasi materiale che sparano proiettili con potenza inferiore a un Joule (softair): tappo rosso solo se confondibili con un'arma vera; altrimenti devono avere la parte anteriore colorata in rosso per almeno tre cm.;

- strumenti in metallo a forma di arma che possono sparare cartucce a salve; devono avere la canna occlusa e il tappo rosso; sono soggetti a bancatura; non possono sparare razzi.

Come si vede sono disposizioni in parte deliranti e che servono solo a far diventare carissimi i giocattoli importati e che devono essere prodotti apposta per l'Italia. Il detentore può eliminare tappo rosso e verniciature senza conseguenze.

Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati. Il reato di procurato allarme per aver sparato è una invenzione di ignoranti.

Attenzione: il D. L.vo 204/2010 vieta le armi a salve con sfogo dei gas attraverso la canna. Ma, stante la confusione fatta dal Ministero è

norma che vale solo per le armi prodotte o importate dopo il 5-11-2013. Inoltre vieta il porto senza giustificato motivo di tutti gli strumenti riproducenti armi. Ma il motivo è nello strumento stesso: fare segnali sonori, scacciare un cane, giocare, ecc.; servono solo a quello! Quale altro motivo ci si deve inventare?

Le **armi softair** sono libere se con potenza non superiore a 1 Joule; le **paintball** erano vietate; ora il D.L.vo 121/2013 distingue tra quelle con più o meno di 7,5 J, ma occorre attendere un regolamento; è prevedibile che il loro uso sarà ostacolato in ogni modo.

**Parti di armi**<sup>1</sup>: Sono parti essenziali di armi, per norme internazionali ed italiane, le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule; le norme europee vi aggiungono l'otturatore e, per espressa assimilazione (cioè è un accessorio e non una parte, ma viene assoggettato allo stesso regime delle parti) il silenziatore. I caricatori non sono più parti di arma e non vanno denunciati. Rimangono proibiti i caricatori che

---

<sup>1</sup> Art. 19 L. 110/1975 e D. L.vo 204/2010

sono parti di arma da guerra (stesso innesto e stesso numero di colpi); questi, se ridotti, lo devono essere in modo irreversibile. I caricatori per arma lunga con più di 5 colpi o per arma corta con più di 15 colpi, già posseduti prima del 5-11-2013, possono essere ulteriormente detenuti ed usati; non possono più essere importati e venduti. Il fatto di usare un caricatore maggiorato su di un'arma non costituisce alterazione di arma (se lo capisce la Cassazione!).

Sono parti di arma solo quelle finite; quelle in lavorazione, che non possono essere direttamente montate a comporre un'arma, sono libere sia come fabbricazione che trasporto o detenzione. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denunciate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunciate le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma, ma accessori di libera detenzione i riduttori

di calibro<sup>1</sup> (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i puntatori laser, i cannocchiali e simili accessori.

I **silenziatori** sono equiparati ad una parte di arma e vanno denunciati; il D.to L.vo 121/2013 li ha assimilati ai caricatori vietati: chi li aveva denunciati può detenerli, usarli e cederli; gli altri “si attaccano”.

**Armi disattivate o inefficienti:** un’arma da sparo si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste da circolari ministeriali per i fabbricanti; però dovrà essere emanato un regolamento europeo. Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Per le armi antiche è sufficiente che sia otturata la canna o

---

<sup>1</sup> Attenzione: la Cassazione ha detto il contrario, in contrasto con le norme europee.



operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che si intendono acquistare; occorre presentare un certificato di sanità mentale da cui risulti che non si è matti e non ci si droga o ubriaca. Esso viene rilasciato dal medico di base. Occorre inoltre l'idoneità al maneggio delle armi. Essa è presunta per chi ha prestato servizio militare, ma solo per dieci anni dal congedo; dopo occorre andare al TSN. Chi ha ottenuto una licenza per cui è richiesta tale idoneità, si considera idoneo per dieci anni da quando ha cessato di avere la licenza.

In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il maneggio armi se il richiedente rinuncia a detenere le munizioni per l'arma; soluzione di buon senso perché neppure il collezionista deve produrlo<sup>1</sup>, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe insensato chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, a chi vuol acquistare un'arma bianca o un'arma antica! Sono

---

<sup>1</sup> Art. 3 L. 36/1990

illegittime le imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge ad arbitrio del funzionario.

Chi detiene armi deve presentare ogni sei anni un certificato di sanità mentale<sup>1</sup>, ma si può attendere che esso venga richiesto dall'autorità di P.S.; ma quando viene richiesto si hanno solo 30 giorni per provvedere. Per chi ha licenze di porto d'armi il termine decorre dalla data di presentazione dell'ultimo certificato presentato per il loro rilascio. Deve fare attenzione quindi chi ha licenza di porto di fucile valida sei anni; al suo scadere dovrebbe presentare un nuovo certificato (salvo migliore interpretazione della norma).

Il nulla osta è gratuito, non si pagano bolli, e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione.

---

<sup>1</sup> D. ti L.vi 204/2010 e 121/2013



Gli **obiettori**<sup>1</sup> al servizio militare possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta ma solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro solo per le armi loro consentite. Se hanno rinunciato allo status di obiettore<sup>2</sup> riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.

I **cittadini comunitari** non residenti in Italia devono esibire alla questura anche il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali.

---

<sup>1</sup> L. 230/1998 e 130/2007

<sup>2</sup> L. 130/2007

La legge<sup>1</sup> prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne, assegnando un termine di 150 giorni per cedere le armi. È provvedimento amministrativo che deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l'arma o cartuccia corpo di reato, si portino via "in via cautelare" tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore, atti gravi di violenza) ogni ufficiale od agente di P.S. può provvedere all'immediato ritiro delle armi con atto motivato da inviare immediatamente al prefetto<sup>2</sup>. Se il prefetto non provvede entro 48 ore, le armi vanno restituite perché ciò significa che non vi era alcuna urgenza o pericolo (procedura che deve essere analoga a quella per il sequestro penale, a pena di incostituzionalità).

---

<sup>1</sup> Art. 39 T.U. di P.S.; D. to L.vo 121/2013

<sup>2</sup> Nuova norma contenuta nel D.to. L.vo 121/2013

## **Denuncia e custodia di armi**

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciarle entro 72 ore dalla ricezione; è opportuno indicare nel documento di cessione l'ora della ricezione. La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze di porto. La denuncia<sup>1</sup> viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro futura custodia. La denuncia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denuncia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova immediata di aver fatto denuncia tempestiva e di detenere legalmente l'arma; le correzioni o la trascrizioni su moduli ufficiali, verranno fatte, se necessario, successivamente. La denuncia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno (almeno secondo le regole generali sugli atti amministrativi), allegando la fotocopia

---

<sup>1</sup> Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg. T.U.

di un documento di identità, oppure a mezzo posta certificata, (il che dimostra che l'ufficio deve solo prendere in consegna la denuncia senza far perdere tempo al cittadino!). Questa denuncia può essere inviata direttamente alla Questura<sup>1</sup> anche se sarebbero competenti i CC.

La denuncia deve contenere anche l'elenco di tutte le armi possedute e già denunciate, anche se presso altri uffici. Le munizioni possono essere denunciate assieme alle armi o separatamente. Le munizioni possono anche essere non pertinenti alle armi denunciate e si possono detenere anche senza avere alcuna arma. Denuncia di armi e denuncia di munizioni sono denunce autonome

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunciata da parte di chi le riceve se supera le 72 ore; non va denunciato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare (fino a che si è in movimento non vi è un luogo di detenzione; l'arma viene portata o trasportata con

---

<sup>1</sup> Così stabilito, pare per errore, dal D.to L.vo 121/2013

soste intermedie inferiori a 72 ore)..

Le armi possono essere detenute e denunciate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia e che ad esso il proprietario dell'arma possa accedere liberamente per controllarle. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denuncia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi sono mal custodite, denuncierà tale reato<sup>1</sup>.

Nel luogo di denuncia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati. Nel momento in cui una persona capace è in casa, non occorre alcuna misura di custodia perché la sor-

---

<sup>1</sup> Art. 702 C.P., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975

veglanza umana è la miglior custodia possibile. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci; non è richiesto che esse siano abilitate al maneggio di armi.

Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda le parti di armi<sup>1</sup>; perciò l'arma privata di una parte essenziale non richiede un particolare dovere di custodia; ma comunque è doveroso fare un po' di attenzione. Le armi non vanno mai lasciate all'aperto in auto, se non custodita da una persona.

I fabbricanti e commercianti di armi non devono denunciare né armi né munizioni poiché le devono caricare sul registro giornaliero<sup>2</sup>. Non deve denunciare le armi l'agente di PS che le detiene per servizio (la detenzione risulta da atti pubblici).

---

<sup>1</sup> Cass. 21-12-2004 n. 4659

<sup>2</sup> Art. 57 Reg. T.U.

## **Collezione di armi**

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia (per queste non vi è limite) deve munirsi preventivamente di licenza di collezione<sup>1</sup>; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma<sup>2</sup>. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.

Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda

---

<sup>1</sup> Art. 10 e 20 L. 110/1975

<sup>2</sup> DPR 311/2001

preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione; altrimenti si denuncia l'arma e poi la si trasferisce in collezione.

In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne possono detenere due esemplari con la stessa denominazione e calibro<sup>1</sup>; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno ama solo le Luger può averne cinque). Il problema dovrà essere riesaminato a causa della abolizione del catalogo; forse farà fede il numero di classificazione attribuito dal Banco ad un modello che però limita il numero dei modelli in quanto non tiene conto di variazioni della lunghezza della canna o del caricatore.

Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.

Nessuna norma vieta l'uso delle armi in col-

---

<sup>1</sup> Circolare 10.9876/10/100(2) del 14 febbraio 1980



lezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso delle armi; è prescrizione erronea, ma chi se la ritrova deve osservarla.

Chi trasferisce le armi in collezione in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza per i nuovi locali.

Anche la **licenza di collezione di armi antiche** rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate od omesse; infatti le repliche di armi ad avancarica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione; in molti stati europei le armi antiche sono tutte libere! È vietato detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunciare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi corte da fuoco). È bene che il genere di armi che si intendano collezionare venga indicato in licenza.

Chi ha una stanza blindata per la collezione

di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione.

Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunciate.

### **PORTO DI ARMI<sup>1</sup>**

Le armi proprie possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze<sup>2</sup> solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.

Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN (si vedano le nuove disposizioni alla voce Nulla Osta). Il certificato è generico e non ha impor-

---

<sup>1</sup> Art. 42 T.U. di P.S. e art. 699 C.P.

<sup>2</sup> Art. 699 C.P.

tanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia. La riabilitazione cancella interamente i vecchi reati, ma non per molte questure. L'attuale orientamento (contrario alla legge che richiede una concreta valutazione caso per caso) è di non concedere licenze a chi ha commesso delitti o contravvenzioni, a chi ha fatto uso di droga, a chi ha avuto disturbi psichici.

Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza e senza idoneità al maneggio: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo<sup>1</sup> hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità). Altre categorie possono ottenere licenza gra-

---

<sup>1</sup> Art. 75 Reg. T.U.

tuita se il richiedente è esposto a particolare rischio<sup>1</sup>.

Le licenze di porto d'arma sono:

- **Licenza di porto di arma corta per difesa personale;** Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, politici, ecc.); non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. In futuro ogni licenza scadrà sempre al compleanno del titolare. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto.

Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (attenzione: tesi contestata dalla PS, ma in contrasto con l'espressa volontà del legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni

---

<sup>1</sup> Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1944

pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore)<sup>1</sup> poiché è norma diretta solo a prevenire infortuni.

Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico.

La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se licenziate può essere sospesa dal prefetto.

La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.

Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l'italiano emigrato vale la residenza AIRE.

---

<sup>1</sup> DPR 753/1980

• **Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia:** Originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia<sup>1</sup> doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.

Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. cacciare con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.

La licenza per difesa con arma lunga è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare

---

<sup>1</sup> L. 157/1992

la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali<sup>1</sup>; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e all'esportazione mediante Carta Europea e chi porta il fucile non commette alcun reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque e sempre a tal fine). Il Ministero insiste troppo ottusamente a negare l'evidenza.

La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune da caccia, purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio anche per tiri di prova o gare). È però praticamente impossibile stabilire se un'arma lunga è portata per difesa o per caccia, salvo che lo chiarisca lo stesso autore del fatto. Attenzione; si può discutere se sia o meno consentito portare un'arma lunga sportiva: in pra-

---

<sup>1</sup> Art. 31 L. 157/1992, art. 15 L. 497/1974

tica bisogna far conto che non sia consentito e ci si risparmia un sacco di grane.

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi e fuori custodia in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.

Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Per l'emigrato vale la residenza AIRE.

• **Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:** qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando



nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte). È illegittima la presta che per il rinnovo si dimostri di aver effettivamente fatto tiro a volo.

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. La lettera della legge autorizza chiaramente il porto (al tempo della norma, si andava al tiro a volo con il fucile a tracolla), ma consiglio vivamente di limitarsi a trasportare il fucile; ormai la regola è che quando il fucile non si può usare deve essere entro una custodia, anche di tela. Il titolare può sparare con il fucile

in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro per evitare contestazioni venatorie od ecologiche.

### **TRASPORTO DI ARMI<sup>1</sup>**

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente, neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa e neppure per minacciare. Quindi: se l'arma è di tipo scomponibile dovrà essere smontata in almeno due parti, (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in

---

<sup>1</sup> Art. 34 T.U. di P.S., artt. 50 e segg. Reg. T.U., art. 18 L. 110/1975, Circ. 17 febbraio 1998

un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.

Le regole esposte valgono per le persone autorizzate al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.

Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

- Di apposita licenza di trasporto (detta “avviso di trasporto”) rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

- Di una qualsiasi licenza di porto d’armi (ivi compresa quella per tiro a volo); queste autorizzano a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d’armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nel custodirle, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non prendere in mano l’arma non entro una custodia in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto. È ormai prassi assodata che la legge vieta solo il porto senza licenza in luogo pubblico o aperto al pubblico; perciò si può trasportare un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria, poligono) e “portarla”, vale a dire impugnarla e se, il luogo lo consente, sparare

con essa.

Quindi in un poligono privato può sparare anche chi non ha licenza di porto d'armi o è minorenne, sotto il controllo di una persona capace.

Si ritiene che due persone con licenza di porto possano trasportare 12 pezzi su di un'auto; ma non vi sono decisioni ufficiali.

Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:

- **La licenza di trasporto di armi sportive**<sup>1</sup>: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica, ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre invece l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.

La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territo-

---

<sup>1</sup> L. 85/1986

rio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.

- **La cosiddetta carta verde**<sup>1</sup>: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi ad un TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.

### **Vendita o cessione di armi**

Il privato può cedere<sup>2</sup> armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunciare la cessione indicando il nome del ricevente e allegando la fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente (basterebbe indicarne gli

---

<sup>1</sup> Art. 76 Reg. T.U.

<sup>2</sup> Art. 35 T.U. di P.S.

estremi, ma è bene abbondare in cautele). Anche se non espressamente prescritto dalla legge è opportuno denunciare la cessione entro 72 ore. È illegittima la richiesta di produrre altri documenti (ad es. copia della denuncia delle armi proprie o di quella delle armi dell' acquirente).

La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denuncia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d'armi).

È vietato ai privati acquistare armi **da sparo** per corrispondenza<sup>1</sup> senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle (alcuni prefetti, ottusamente, non la danno!); altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma,

---

<sup>1</sup> Art. 17 L. 110/1975

oppure il venditore spedisce l'arma (con avviso di trasporto) ad un armiere che poi la consegna all'acquirente. Il divieto non vale per le parti di arma, ma non provate a spedire un'arma suddivisa in due pacchi!

### **Esportazione di armi**

L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell'accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione). Per i paesi extraeuropei si applica il Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.

- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari<sup>1</sup> per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata (requisito illogico; se vado a cacciare all'estero perché devo pagare le tasse in Ita-

---

<sup>1</sup> Artt. 31 T.U. di P.S., 46 Reg. P.S., D.M. 24 novembre 1978



lia?); per le armi sportive occorre dichiarazione della federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo: se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere licenza di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi!), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario.

- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un'arma da difesa se si parteciperà con essa a gare sportive; la questione è stata chiarita dal

D. L.vo 121/2013 il quale ha precisato che è sufficiente che l'arma, indipendentemente dalla sua natura, venga esportata "per **finalità** sportive o di caccia" (in Germania, ad. es. il cacciatore può portare una pistola per il colpo di grazia al selvatico).

La Carta Europea<sup>1</sup> viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.

Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l'arma perché in certi paesi è importante, e cioè:

- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat.

D

- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C

- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C

- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C

- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio

---

<sup>1</sup> D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996

fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d'assalto, cat. C.

- Tutte le altre appartengono alla cat. B; le armi proibite appartengono alla cat. A

Dal 30-9-2013 la Carta Europea potrà essere usata anche per esportare armi in paesi extraeuropei. Si attendono circolari in proposito<sup>1</sup>.

### **Importazione di armi**

L'importazione temporanea dall'estero<sup>2</sup> è regolata come l'esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunciare dove le deterrà. L'importazione con carta europea è regolata come l'esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banche riconosciuti; è obbligatoria la matricola. Le armi non vanno denunciate se il detentore si sposta per cacciare o per gare di tiro o se riepatria entro 72 ore.

L'importazione definitiva<sup>3</sup> richiede la licenza del questore (del prefetto per il privato che im-

---

<sup>1</sup> La prima è di data 22 ottobre 2013

<sup>2</sup> Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di P.S., DM 5 giugno 1978 e DM 635/1996

<sup>3</sup> Art. 12 L. 110/1975

porta oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Le armi di modello già catalogato in passato od ora già classificato dal Banco di prova, non devono più passare per il Banco se già munite del punzone di un Banco estero riconosciuto. Che l'arma è già riconosciuta quale comune va autocertificato nella domanda di importazione.

È vietata<sup>1</sup>, salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare o comuni, l'importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l'importazione ai commercianti. È norma obsoleta e ridicola nonché contraria alle regole europee sul commercio.

### **SEGNI DISTINTIVI**

Le armi devono recare dei marchi che consentano di identificarle. Un'arma priva di matricola o marchio del produttore, nei casi in cui

---

<sup>1</sup> Art. 49 Reg. T.U.

sono prescritti, è arma clandestina.

La **matricola**<sup>1</sup> deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per una o più volte, su una qualsiasi parte essenziale dell'arma, canna compresa<sup>2</sup>; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. È possibile che vi sia un matricola sul corpo dell'arma e una diversa sulla canna, ciascuna valida e sufficiente. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Una canna non riferibile come canna aggiuntiva ad un arma specifica non deve avere la matricola. Non è vietato scrivere numeri o altre indicazioni su di un'arma al fine di individuarla. Attenzione: spesso la matricola è nascosta sotto le parti in legno. Dal 2011, sulle nuove armi, essa dovrà essere visibile.

---

<sup>1</sup> Art. 11 L. 110/1975

<sup>2</sup> Norme ONU ed europee; D:L.vo 204/2010

Il **marchio o sigla** (nome o simbolo)<sup>1</sup> che individua il produttore od importatore; essi devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979. Dal gennaio 2012 le nuove armi dovranno recare anche anno e paese di fabbricazione e, almeno sulla canna, il calibro<sup>2</sup>.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo<sup>3</sup> la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro, una volta, la Cassazione, ma è stato sicuramente un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, sono dette clandestine e non possono essere regolarizzate.

### **MODIFICA DI ARMI**

È vietato alterare<sup>4</sup> le armi da sparo mediante alterazione della meccanica in modo da au-

---

<sup>1</sup> Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006

<sup>2</sup> D. L.vo 204/2010

<sup>3</sup> Art. 13 L. 110/1975

<sup>4</sup> Art. 3 L. 110/1975

mentarne in modo rilevante la potenzialità oppure mediante modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche centimetro per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica: nonpart si può rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira, silenziatore; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità; la modifica del calibro va però denunciata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata in misura più ampia purché non si giunga a creare una "lupara". Ora che non vi è più il Catalogo, non verrà neppure resa nota la lunghezza della canna di un'arma e sono perciò consentite variazioni rilevanti. Il reato di alte-

razione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato l'arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso nel reato di alterazione o abbia commesso ricettazione.

### **EREDITÀ DI ARMI**

Chi per essere l'erede o per altro motivo, alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate, si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denuncia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prenderselo o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d'armi oppure ad un armiere. Se l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. Era prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. In base al termine ora assegnato dal prefetto a colui al quale vengono ritirate le armi<sup>1</sup>, il termine congruo diventa di

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 121/ 2013



150 giorni. È insensata la richiesta del consenso di altri eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l'autorità di P.S.! La denuncia di un'arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l'obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla e a provvedere alla custodia; poi gli eredi decideranno sulla proprietà che rimane assolutamente impregiudicata. Non è certo pensabile che se gli eredi litigano fra di loro, le armi rimangano per anni in custodia gratuita ai Carabinieri o alla P.S., che poi risponderebbero anche per danni derivati da mala custodia.

### **RINVENIMENTO ARMI**

Chi rinviene<sup>1</sup> armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore recente, deve denunciare il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi oppure affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi

---

<sup>1</sup> Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P.

non risultano essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinuncia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo (in particolare epoche belliche) non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denuncia di smarrimento).

### SPARARE IN CAMPAGNA

In via **molto** generale chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto, dove gli pare, **osservate certe regole**. Ovviamente può sempre sparare in luoghi chiusi (cantina di casa, magazzino, ecc.). Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati e si ritiene (è ormai prassi usuale) che in poligoni chiusi o all'aperto possa sparare con

pistola anche chi ha solo la licenza per fucile; se spara sotto il controllo di una persona capace può farlo anche se è del tutto privo di una licenza. In un locale chiuso può sparare chiunque. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie (vedi sopra, sub “licenza di caccia”). È vietato sparare all’aperto negli abitati, salvo che per legittima difesa (anche sparare in aria a palla per far scappare un ladro è legittima difesa; se si spara a salve non si commette alcun reato); non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile, per rispettare la legge venatoria, non sparare fuori dai campi attrezzati.

Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone<sup>1</sup>.

Attenzione: non abbiate la smania di andare a sparare nei campi; lo può fare solo chi ha licenza di porto di pistola oppure chi ha licenza

---

<sup>1</sup> Art. 674 C.P.

di caccia, ma anch'egli può sparare ad un bersaglio solo se in quel momento potrebbe sparare anche ad un selvatico. È consentito a chiunque sparare nel cortile o nell'orto dietro casa, fuori dell'abitato, ma non si deve far sorgere il dubbio che si stia cacciando.


### **SPARARE IN POLIGONI**

Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita triennale rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti nel poligono.

Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della

specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un'armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni privati purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori.

Non è previsto per ora alcun tipo di licenza di P.S. per l'apertura di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e ambientale. In futuro sarà necessaria una licenza di PS, ma si deve attendere un regolamento ministeriale (D. L.vo 204/2010).



E' di quercia stagionata  
ma ci vuole il nulla osta

## MUNIZIONI

Munizioni sono le cartucce a palla, intera o spezzata, o a salve, destinate a caricare armi da fuoco.

Sono:

- **per arma lunga** (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano tutte da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia; l'all. B al Reg. TULPS ha ora eliminato la nozione di munizione da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una otusa circolare del Min. Int. certamente sbagliata).

- **per arma corta**, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina; molte sono dichiarate tali nelle tabelle del CIP.

- **a palla**, sono quelle che montano un proiettile unico;

- **a munizione spezzata o a pallini**, quelle che contengono nel bossolo più palle di piom-

bo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione, certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego. Per la Cassazione si considerano da guerra ai fini della pena; decisione senz'altro bizzarra.

**Acquisto:** come per le armi<sup>1</sup>. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

**Denuncia:** non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione<sup>2</sup>; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro 72 ore non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve

---

<sup>1</sup> Art. 55 T.U. di P.S.

<sup>2</sup> Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.



denunziare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int.<sup>1</sup>). Non si è tenuti a dimostrare dove si sono sparati i colpi mancanti. Attenzione: il termine detenzione significa “disporre”: se si possono detenere 200 cartucce per arma corta, si devono computare quelle in casa, quelle nella casa di campagna, quelle ricaricate in casa, quelle acquistate al mattino dall’armiere; uniche escluse quelle acquistate al poligono e consumate in esso.

Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunciate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunciate; forse non è l’interpretazione giusta, ma per evitare grane è meglio denunciarle tutte. Le cartucce a palla devono essere denunciate in qualsiasi quantitativo.

Si possono detenere munizioni anche per ar-

---

<sup>1</sup> Circ. 7 agosto 2006

mi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

**Quantitativi:** non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce (una cartuccia per arma lunga = gr 1,785 gr. di polvere; una per arma corta = 0,25 gr); si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità, senza bisogno di controllo dei locali. La licenza viene rilasciata (ma molti uffici non lo fanno) per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunciato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1500 per

fucile e 1500 per pistola e polvere entro i 5 kg) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito. Una circolare autorizza chi ha licenza di deposito al trasporto di 600 cartucce alla volta per arma corta; tale il numero è stato scelto a caso!

In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione ottusa ed illegittima perché la legge 306/1992, che la prevedeva, non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento<sup>1</sup>. E se il Ministero ha capito che non era possibile regolamentare la materia, non può il singolo questore pensare di essere più furbo del ministro! Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma (mio consiglio) in locali separati o almeno in armadi separati.

---

<sup>1</sup> Così Circ. Min. Int. 6 settembre 2012

Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito, ma tenendo i singoli quantitativi separati.

**Ricarica<sup>1</sup>**: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono essere denunciati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunciato la polvere non deve denunciare le cartucce caricate; anzi la Cassazione una volta ha affermato che non è necessario neppure denunciare la polvere fino a 1785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse). Meglio denunciarla sempre! Se si consumano entro 72 ore non vanno sicuramente denunciate e non è facile per chi solleva contestazioni di dimostrare che sono trascorse più ore.

---

<sup>1</sup> Termine tradizionale; in realtà si deve dire *caricamento* perché poco importa se il bossolo è nuovo o riciclato.

**Impiego:** Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.

**Munizioni da guerra:** Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Il cal. 9 para o Luger è ormai comune sia totalmente camiciato che in piombo; solo le pistole semiautomatiche in tal calibro sono armi vietate<sup>1</sup>; si veda all'inizio di questo testo il loro regime.

Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricari-

---

<sup>1</sup> D.to L.vo 204/2010

cabili e sono perciò liberamente detenibili<sup>1</sup> e la stessa PA vende questi bossoli per recuperare l'ottone. Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto. Unica a non capire ciò è la Cassazione (o i suoi periti!).

**Munizioni a salve:** Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65 Browning., 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.

**Munizioni disattivate:** Per disattivare le munizioni comuni è sufficiente praticare un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione. Per le munizioni da guerra è meglio usare misure più drastiche, ma solo per accontentare la Cassazione e certi periti "infami".

---

<sup>1</sup> Circ. 22 marzo 1999

## **ARTIFIZI PIROTECNICI**

Le norme di riferimento sono caotiche e spesso incomprensibili<sup>1</sup>; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:

- Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE.

- La classificazione è attribuita dal ministero con decreto.

- L'artificio deve recare una etichetta con l'indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplosiva poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva.

- I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplosivi

Gli artifici di IV cat. sono i fuochi professionali

- Gli artifici per uso privato rientrano tutti nella V categoria e sono così suddivisi:

---

<sup>1</sup> DM 19 settembre 2002 nr. 272, Direttiva CE 23 aprile 2004, L. 25 gennaio 2006 n. 29, che hanno modificato il Reg. TU e relativi Allegati; D. 58/2010

V/C Giocattoli pirici

V/D Manufatti pirotecnici da divertimento, da segnalazione, fumogeni.

Alla materia si applica sempre il vecchio art. 97 del Reg. TULPS (con le varie modifiche fino al DM 19-9-2002 n. 272), secondo il quale si possono detenere senza denuncia i prodotti esplosivi della cat. 5 gruppo D fino a 5 kg netti e della cat. 5 gruppo E) in quantitativo illimitato.

L'art 55 Reg. TULPS stabilisce che ci vuole porto d'armi o nulla osta per acquistare artifici della IV e V cat. gruppi A e B e che basta la carta di identità per acquistare artifici del gruppo C.

Da ciò si conclude che gli artifici dei gruppi C , D ed E possono essere acquistati senza porto d'armi e nulla osta e che quelli dei gruppi D ed E non vanno denunciati; restano fuori quelli del gruppo C che si acquistano liberamente con la carta di identità, ma che vanno denunciati.

I prodotti della cat. C sono i giocattoli pirici (art. 82 Reg. TULPS)

Il regime giuridico sarà il seguente.

**Vendita:** È riservata a chi ha licenza e registri di PS, quando è richiesta la registrazione



della vendita.

È libera negli altri casi, ma purché non si superino i 25 kg in deposito (10 per munizioni giocattolo).

**Registrazione** da parte di chi ha licenza di minuta vendita per esplosivi:

IV	Registrazione acquisto e vendita
V/C	Registrazione acquisto e vendita
V/D	Esente da registrazione
V/EI	Munizioni giocattolo (vendita libera da parte di chiunque se con deposito massimo di 10 kg).

**Acquisto:**

IV	Nulla osta o porto d'armi
V/C	Carta di identità e vendita solo a maggiorenni
V/D	Libero fino a 25 kg netti

**Detenzione:**

IV	Denuncia; oltre 25 kg denuncia e licenza di deposito
V/C	Pare che non occorra la denuncia fino a 25 kg
V/D	Libera fino a 25 kg; oltre 25 kg denuncia e licenza di deposito

**Trasporto:** Sempre libero per ogni categoria fino a 25 kg

**Impiego:** I prodotti declassificati sono accendibili ovunque, purché non si rechi danno o molestia alle persone. L'accensione degli altri prodotti sarebbe vietata in luogo abitato (divieto di esplosioni o accensioni pericolose (art. 703), Per Capodanno e Natale vi è tolleranza purché in concreto non vi sia pericolo di incendio o danno da esplosione per terzi.

**Nota bene:** La categoria che fa sorgere più dubbi è la V/C perché una volta i giocattoli pirici erano quelli più favoriti rispetto ai manufatti pirotecnici; un tempo la scala di pericolosità in ordine decrescente, era:

- IV                   artifici con effetto esplodente
- V/C                 giocattoli pirici.

Attualmente è:

- IV                   artifici
- V/C                 giocattoli pirici
- V/D                 manufatti pirotecnici.

Purtroppo non sono neppure comunicati i parametri che servono per distinguere i tre gruppi e non è stato mai emanato un regolamento chiarificatore!

## **IL COMMERCIO E LA RIPARAZIONE DI ARMI**

Per vendere armi occorre apposita licenza rilasciata dal questore; per tenere in deposito e vendere materie esplodenti occorre la licenza del prefetto; le due licenze sono valide tre anni. Le due licenze possono essere richieste anche separatamente. I requisiti sono gli stessi visti per l'acquisto di armi, ma in più occorre acquisire la certificazione della "capacità tecnica" che viene rilasciata a chi supera l'apposito esame presso una qualsiasi questura (alcune fanno esami ogni anno, altre di rado o mai). Occorre dimostrare di conoscere la normativa su armi ed esplodenti, le norme sulla sicurezza del lavoro e di avere una sufficiente conoscenza delle armi. La licenza va richiesta "per ogni tipo di arma propria bianca o da sparo e per armi da sparo liberalizzate" e deve indicare il numero di armi che si intende mettere in commercio; meglio indicare anche un numero di armi che si potranno ricevere in deposito o custodia per vari motivi. Occorre avere locali con idonee misure di sicurezza in relazione al numero di armi autorizzato. La licenza vale esclusivamente per i locali indicati.

Se si tengono in deposito anche munizioni,

polveri o artifici occorrono locali con specifici requisiti esposti nello allegato B al Reg. al TULPS e controllati da una commissione in cui in sostanza decidono i Vigili del Fuoco. Essa stabilisce il quantitativo massimo di materiali esplosivi detenibili e il titolare della licenza può poi scegliere come distribuire il carico fra i vari prodotti, secondo certi parametri di conversione (ad es. può scambiare polveri con cartucce, o viceversa).

Il titolare della licenza è personalmente responsabile della tenuta del registro di PS su cui vengono segnate le operazioni giornaliere che non può delegare ad altri. Oppure deve avere in negozio un "rappresentante" munito anch'egli della capacità tecnica. Quindi una persona può avere licenza per due negozi, ma in uno dovrà necessariamente essere nominato un rappresentante. L'armeria può essere anche di proprietà di una società, ma vi deve essere un titolare con la capacità tecnica.

Gli armieri devono comunicare ogni mese alla PS l'elenco delle vendite o acquisti di armi e di materie esplosive.

## Principali reati in materia di armi

a = anno; m = mese; arr.= arresto; amm. = ammenda. Il punto interrogativo indica dubbi interpretativi.

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Accensione fuochi artificiali in abitato	Art. 57 TU	Amm. fino a 103 €
Acquisto armi senza titolo	Art. 35 TU	Arr. fino a 1 a. + amm.
Acquisto munizioni senza titolo	Art. 55 TU	Arr. fino a 6 m. + amm.
Acquisto per corrispondenza	Art. 17 L. 110/75	Recl. 1-6 m. + multa
Affidamenti illeciti armi da sparo a incapaci	Art. 20 bis L. 110/75	Arr. fino a 2 a.
Alterazione di arma	Art. 3 L. 110/75	Recl. 1-3 a. + multa
Arma antica, detenzione	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm
Arma antica, porto	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi
Arma clandestina, commercio	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 3-10 a.+ m.

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Arma clandestina, detenzione	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 1-6 a. + m.
Arma clandestina, porto, cancellazione numeri	Art. 11 e 23 L. 110/75	Recl. 2-8 a. + m.
Arma impropria, porto in riunione	Art. 4 L. 110/75	Arr. 1-3 . + amm.
Arma impropria, porto senza giustificato motivo	Art. 4 L. 110/75	Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 a 1000 €
Arma propria, detenzione	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm. fino 371 €
Arma propria, porto	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Armi giocattolo irregolari - Produzione, importazione commercio	Art. 5 L. 110/75	Recl. 1-3 anni + m.
Armi liberalizzate, altri illeciti	L. 422/2000	Sanz. amm. 516-3.098 €
Armi liberalizzate, porto senza giustificato motivo	Art. 4 L. 110/75	Arr. 6 m.-2 a + a. Se fatto lieve amm. 1000 - 1000 €

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Cessione di munizioni da armeria a persona non legittimata	Art. 55 TU	Arr. 6 m - 2 anni a. + amm.
Cessione di munizioni da privato a persona non legittimata	Art. 55 TU	Arr. fino 6 m. + amm.
Collezione armi antiche senza licenza	Art. 695 CP	Amm. fino a 1239 €
Collezione armi comuni senza licenza	Art. 10 L. 110/75	Rec. 1-4 + m.
Collezione con munizioni	Art. 10 L. 110/75	Rec. 1-4 + multa
Collezione senza antifurto	Art. 20 L. 110/75	Arr. fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 €
Commercio armi comuni senza licenza	Art. 1 L. 985/1967	Rec. 2-8 a. + m.
Commercio armi non da sparo senza licenza	Art. 695 CP	Arr. fino a 3 anni + amm.
Commercio armi senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino a 18 m. + amm.
Commercio giocattoli senza tappo rosso	Art. 5 L. 110/75	Recl. 1-3 a. + multa
Comodato di armi non consentite	Art. 22 L. 110/75	Rec. 2-8 a. + m.

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Deposito di munizioni senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m + amm.
Deposito esplosivi senza licenza	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m.+ amm.
Detenzione ill. - Armi da guerra	Art.2 L. 895/1967	Rec. 1- 8 a. + multa
Detenzione ill. arma propria	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm. fino € 371
Detenzione ill. armi comuni	Art.2 L. 895/1967	Rec. 8 m.-5 a. + multa
Direttore di tiro senza licenza.	Art. 31 L. 119	Amm. da 206 a 1032 €
Esplosivi, omessa tenuta registro	Art. 25 L. 110/75	Rec. 6 m.-3 a. + multa
Esplosivi, superamento limite licenza	Art. 17 TU	Arr. fino a 3 m. o amm.
Esportazione armi da guerra	Art. 28 TU	Arr. 1 m. – 3 a. + amm.
Esportazione armi non da guerra	Art. 695 CP	Arr. 3 m, -3 a. + amm.
Esportazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 3.718 €



<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Fabbricazione esplosivi	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 3-12 a. + multa
Getto pericoloso di cose	Art. 674 CP	Arr. fino a 1 m. o amm.
Importazione armi comuni	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 2-8 a. + multa
Importazione armi da guerra	Art. 1 L. 95/1967	Rec. 3-12 a. + multa
Importazione armi proprie	Art. 695 CP	Arr. 3 m. - 3 a. + amm.
Importazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 1.239 €
Importazione di esplosivi o munizioni	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m. + amm.
Mezzo di caccia non consentito	Art. 30/h L. 157/92	Amm. fino € 1550, oblabile
Munizioni da guerra	L. 895/1967	Come armi da guerra
Omessa custodia armi da sparo	Art. 20 L. 110/75	Arr. da 1-3 a. + amm.
Omessa custodia verso incapaci	Art. 20 bis L. 110/75	Arr. fino 1 a. + amm.

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Omessa denuncia di rinvenimento armi, parti di armi o esplosivi	Art. 20 L. 110/75	Arr. fino a 6 m. + amm.
Omessa denuncia cessione	Art. 58 e 221 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 309 € -
Omessa denuncia di munizioni	Art. 697 CP	Arr. fino 12 m. o amm.
Omessa denuncia di polvere	Art. 679 CP	Arr. fino a 12 m. o amm.
Omessa denuncia furto o smarrimento di armi o esplosivi	Art. 20 L. 110/75	Amm. fino a 516 €
Omessa denuncia trasferimento armi	Art. 58 e 221 TU	Arr. fino a 2 m. o amm. fino 103 € - oblabile
Omessa tenuta registri TSN	Art. 31 L. 110/75	Arr. 3 m. - 2 a. + multa
Omessa tenuta registro armeria e minuta vendita	Art. 35 e 55 TU	Arr. 3-12 m. + amm.
Omessa tenuta registro esplosivi	Art. 25 L. 110/75	Recl. 5 m. - 3 a. + multa
Parte di arma	L.895/1967	Come per arma intera

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Porto arma da sparo in riunione pubblica con licenza	Art. 4 L. 110/75	Arr. 1-3 a. + amm.
Porto arma propria	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Porto di arma di ogni genere in riunione senza licenza	Art. 4 L. 110/75	Arr. 3-6 anni + amm.
Porto di armi su aereo	L. 694/1974	Recl. fino a 5 a. + multa
Porto di pistola non di ordinanza	Art. 77 L. 21/1981	Recl. fino a 3 anni + multa
Porto illegale armi comuni	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 16 m. – 6a. 8m.+ mu
Porto illegale armi da guerra	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 2-10 a. + multa
Porto arma da caccia senza pag. tassa	L. 157/1992	Sanz. amm. da 258 a 1550 €
Sparo pericoloso con arma Se vi è adunanza di persone	Art. 703 C.P. Art. 7 L. 95/1967	Amm. fino a € 309 Min. 3 m. arresto
Trasporto armi comuni o da guerra senza preavviso	Art. 17 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 206 €

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Trasporto armi senza osservanza prescrizioni	Art. 50 Reg. TU	Arr. fino 2 m. o amm. fino 100 €
Trasporto esplosivi	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m. + amm.
Trasporto esplosivi senza osservanza prescrizioni	Art. 221 TU	Arr. 3-6 m. o amm.
Vendita armi da armi a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. da 3 a 12 m + amm.
Vendita armi da privato a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. fino 6 m. + amm. fino a 129 €
Vendita armi senza Banco di Prova	Art. 5 L. 186/1960	Amm. da 2,5 a 25 €
Vendita armi per corrispondenza	Art. 17 L. 110/75	Recl. 1-6 m. + multa

## Termini per il rilascio di licenze

D.P.C.D.M 21 marzo 2013, n. 58

<b>Tipo di provvedimento</b>	<b>Termine</b>
Accordo preventivo per l'acquisizione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente	90 gg.
Accordo preventivo per l'introduzione di armi da fuoco da Stati membri U.E.	90 gg.
Autorizzazione ai servizi transfrontalieri e occasionali di vigilanza privata	60 gg.
Autorizzazione al trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'U.E.	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco verso altri Stati membri dell'U.E.	90 gg.
Carta europea d'arma da fuoco	90 gg.
Compilazione del modulo di trasferimento intracomunitario per il trasferimento verso un altro Stato membro dell'U.E. di esplosivi per uso civile	30 gg.
Decreto di approvazione nomina a guardia giurata	90 gg.
Iscrizione nell'Allegato A Reg. T.U.L.P.S. di esplosivi marcati CE	90 gg.
Licenza annuale di trasporto armi sportive	90 gg.
Licenza di esportazione esplosivi	90 gg.
Licenza di importazione esplosivi riconosciuti e classificati da Paesi extra- U.E.	90 gg.
Licenza di importazione o di esportazione di	90 gg.

esplosivi e/o munizioni per uso civile da o verso Paesi extracomunitari	
Licenza di porto d'armi per il tiro a volo	90 gg.
Licenza di porto di bastone animato	90 gg.
Licenza di transito esplosivi	60 gg.
Licenza di trasporto esplosivi	90 gg.
Licenza di vendita esplosivi	90 gg.
Licenza esportazione armi comuni	90 gg.
Licenza importazione armi comuni	90 gg.
Licenza per il trasferimento intracomunitario di esplosivi marcati CE	90 gg.
Licenza per l'esercizio dell'attività pirotecnica	90 gg.
Licenza porto di fucile uso caccia	90 gg.
Licenza trasporto campionario armi comuni	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	90 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	90 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Nulla osta all'acquisto materie esplodenti	90 gg.
Nulla osta per il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fuochino	90 gg.
Nulla osta per l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'U.E.	90 gg.
Passeggiate in forma militare con armi	30 gg.

Rilascio del modulo di trasferimento intra-comunitario per l'introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'U.E., di esplosivi per uso civile	90 gg.
Risarcimento danni provocati a beni mobili o immobili a seguito di operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico	80 gg.
Transito materiali di armamento	30 gg.
Vidimazione avviso di trasporto di armi da guerra e/o loro parti	30 gg.
Vidimazione carta di riconoscimento	90 gg.

N.B.

Il Ministero non ha regolato alcune licenze, come quella per il porto di pistola. Siccome il decreto è intitolato Regolamento ... riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni, si deve concludere che le pratiche per le licenze omesse devono essere definite entro il termine generale di 30 giorni. Ma è purtroppo prevedibile che faranno un nuovo regolamento.



Non sono un'anatra. Chiaro?!



## Violazioni alla legge sulla caccia

(L. 11 febbraio 1992 n. 157)

Pena accessoria = P.A. La lettera che segue fa riferimento alla tabella alla fine.

Articoli	Infrazione	Sanzione	Con recidiva specifica
30/1 c	Abbattimento, cattura, detenzione di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo	arr. da tre mesi ad un anno e la amm. da € 1.032 a € 6.197 – P.A.-M	
30/1 b	Abbattimento, cattura, detenzione di selvatici compresi nello elenco di cui all'articolo 2 (specie particolarmente protette)	arr. da due a otto mesi o l'amm. da € 774 a € 2.065 P.A. - M	
30/1 g	Abbattimento, cattura, detenzione di selvatici appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;	amm. fino a € 3.098 P.A. - E	

30/1 h	Abbattimento, cattura, detenzione selvatici appartenenti a specie non particolarmente protette di cui non è consentita la caccia	Amm. fino ad € 1.549 P.A. - E	
5/6	Accesso ad appostamento fisso di persone non legittimate	Vedi L.R.	
5/3	Appostamento fisso senza autorizzazione	Vedi L.R.	
21 h	Caccia a rastrello (almeno 4 persone)	Vedi L.R.	
30 h	Caccia con mezzi vietati	amm. fino a € 1.549 P.A. - E	
18/8	Caccia da posta alla beccaccia e da appostamento al beccaccino	Vedi L.R.	
22 31 e	Caccia del principiante senza accompagnatore	Vedi L.R.	
21 l	Caccia entro 100 m da macchine operatrici agricole	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;

	in funzione		
21 e	Caccia entro 100 m. da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;
21/3	Caccia entro 1000 metri dai valichi montani ove fatto rotta uccelli di passo	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;
21 e	Caccia entro cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;
18/7 31 g	Caccia fuori dell'orario consentito	s.amm da € 103 a € 610 P.A. - G	da € 206 a € 1.239
12/5 31 a	Caccia in una forma diversa da quella prescelta	s.amm da € 206 a € 1239 P.A. - R	
21 e	Caccia in aie, cortili e simili pertinenze di fabbricati rurali	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;
15/8	Caccia in fondi	s.amm da €	da € 258 a €

31 f	chiusi o con presenza di bestiame, tabellati	103 a € 610 P.A. - G	1.549
15/7	Caccia in forma vagante in terreni in attualità di coltivazione	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;
21 h	Caccia in laghi o fiumi con strumenti da sommozzatori	Vedi L.R.	
30/1 a	Caccia in periodo di divieto generale	arr. da tre mesi ad un anno o l'amm. da € 929 a € 2.582 P.A. - N	
21 n 31 e	Caccia in specchi d'acqua in tutto o in parte ghiacciati (caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate)	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
21 s 31 e	Caccia in specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
21 a	Caccia in terreni	arr. fino a	

31 e	adibiti ad attività sportive	sei mesi e l'amm. da € 464 a € 1.549	
21 n 31 e	Caccia in terreni allagati da piene	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
31 f	Caccia in violazione delle norme per la protezione delle coltivazioni agricole in provincia di Trento e Bolzano	s.amm da € 103 a € 610 P.A. - G	da € 258 a € 1.549
21 s 31 e	Caccia nei canali delle valli da pesca, se tabellate da gestore	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
21 c 31/1 d	Caccia nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle escluse, nelle aziende faunistico-venatorie, ambiti e comprensori de-	s.amm da € 154 a € 929 P.A. - G	In caso di seconda violazione da € 258 a € 1.549; in caso di terza o ulteriore violazione da € 361 a € 2.169. Le sanzioni sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante

	stinati alla caccia programmata (salvo autorizzazioni)		sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato
21 a 31 e	Caccia nei giardini	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
30/1 f	Caccia nei giorni di silenzio venatorio	arr. fino a tre mesi o l'amm. fino a € 516 P.A. - F	
21 b 30 d	Caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali	arr. fino a sei mesi e l'amm. da € 464 a € 1.549 P.A. - O	
21 a 30/1 d	Caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici	arr. fino a sei mesi e l'amm. da € 464 a € 1.549 P.A. - P	
21 c	Caccia nelle oasi di protezione e nelle zone di ripo-	arr. fino a sei mesi e l'amm. da €	

	polamento e cattura,	464 a € 1.549	
21 d	Caccia ove vi siano opere di difesa o militari o monumentali indicati da apposite tabelle	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
31 b	Caccia senza assicurazione o con assicurazione non conforme alla legge	s.amm da € 103 a € 619 P.A. - G	da € 206 a € 1.239
21 m	Caccia su terreno in tutto o in parte innevato, fuori dalla Zona Alpi	s.amm da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549
21 t 30/1 l	Commercio di fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico	arr. da due a sei mesi o l'amm. da € 516 a € 2.065 P.A. - A	arr. da 4 a 12 mesi o amm. da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette
21 cc 30 l	Commercio di uccelli nazionali non da allevamento	arr. da due a sei mesi o l'amm. da € 516 a € 2.065 P.A. - A	arr. da 4 a 12 mesi o amm. da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette
30/1 l	Commercio o de-	arr. da due a	arr. da 4 a 12

	tenzione a tal fine di fauna selvatica in violazione della presente legge	sei mesi o l'amm. da € 516 a € 2.065 P.A. - A	mesi o amm. da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette
21 dd	Danneggiamento o rimozione di tabelle	Art. 635 C.P.; se private rec. fino a un anno o multa fino a € 309, a querela; se pubbliche rec. da 6 mesi a tre anni, d'ufficio.	
21 v	Detenzione da parte di privati reti da uccellazione	Vedi L.R.	
21 ee	Detenzione, acquisto, vendita di selvatici non legittimamente abbattuti o non utilizzati come richiami vivi	Vedi L.R.	
30 l	Commercio illegale o detenzione a fine di commer-	arr. da 2 a 6 mesi o amm. da	se fauna protetta, le pene sono raddop-



	cio illegale di fauna selvatica	€516 a 2.065	piate
21 o 30 b	Distruocere, danneggiare o prendere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli	distruocere piccoli significa abatterli. Il prendere piccoli nati rientra ora nel maltrattamento di animali. Per altre ipotesi vedere la L.R.	
21 o	Disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli	Vedi L.R.	
17	Gestione allevamenti	Vedi L.R.	
20/2 31 l	Introduzione (importazione) dall'estero di fauna selvatica viva	s.amm da € 77 a € 464 per ciascun capo P.A. - C	
Art. 11 L. 394 /1991	Introduzione armi ed esplosivi in aree naturali	Arr. fino a 6 mesi o amm. da € 52 a € 12.915	Pene raddoppiate in caso di recidiva.

31 m	Mancata esibizione di licenza armi, polizza di assicurazione, il tesserino regionale, pur posseduti	s.amm da € 25 a € 154	Nota: La sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
13/3	Mancato recupero dei bossoli sparati	Vedi L.R.	
31 i	Omessa annotazione sul tesserino regionale	s.amm da € 77 a € 464	
4/5	Omessa comunicazione di ritrovamento animali inanellati	Vedi L.R.	
31 c	Omesso pagamento tassa cc/gg	s.amm da € 154 a € 929 P.A. - L	da € 258 a € 1.549
23 31 c	Omesso pagamento tassa regionale	s.amm da € 154 a € 929 P.A. - L	da € 258 a € 1.549
31 m	Omesso possesso tesserino regionale	s.amm da € 25 a € 154; vedi anche L.R.	
31 c	Porto di fucile senza pagamento tassa concessione	s.amm da € 154 a € 929	da € 258 a € 1.549
21 z	Produzione, ven-	Vedi L.R.	

	dita e detenzione di trappole per la fauna selvatica		
21 i 30/1 i	Sparare per cacciare da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili	arr. fino a tre mesi o l'amm. fino a € 2.065 P.A. - N	
21 f	Sparare da meno di 150 metri (o più se con fucile rigato) in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed	Vedi L.R.	

	all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale		
15/4	Tabellazione non autorizzata	Vedi L.R.	
30/2	Tassidermia irregolare	stesse pene previste per l'abbattimento dell'animale	
21 aa	Tiro a volo sportivo usando uccelli		
21 g	Trasporto di arma da caccia, salvo che scariche e in custodia su veicoli	Vedi L.R.	
21 g	Trasporto di arma da caccia, salvo che scariche e in custodia, nei centri abitati o nelle zone ove è vietato cacciare o nei giorni in cui la caccia è vietata	Vedi L.R.	
30/1 e	Uccellazione	arr. fino ad un anno o l'amm. da €	

		774 a € 2.065 P.A. - M	
3	Uccellazione e cattura di selvatici	Vedi L.R.; se vi è cattura o abbattimento si aggiungono le relative sanzioni	
21 ff	Uso dei segugi nella caccia al camoscio	Vedi L.R.	
21 u 30 h	Uso di esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, civette, balestre, armi impostate con scatto provocato dalla preda, silenziatori	amm. fino a € 1.549 P.A. - E	
21 u	Uso di munizione spezzata nella caccia ad ungulati	amm. fino a € 1.549 P.A. - E	
21 r	Uso di richiami acustici meccanici, elettroma-	amm. fino a € 1.549	

	gnetici o elettromeccanici		
5/7	Uso di richiami non inanellati	Vedi L.R. ed eventualmente art. 31 h	
21 r	Uso di richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali	amm. fino a € 1.549 P.A. - B	
21 q	Uso di richiami vivi acquatici non di allevamento	Vedi L.R. ed eventualmente art. 31 h	
31 h	Uso di richiami vivi non autorizzati ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 comma 1	s.amm da € 154 a € 929	da € 258 a € 1549;
21 p	Uso di richiami vivi, salvo art. 5	Vedi L.R.	
21 v	Vendita a privati di reti da uccellazione	Vedi L.R.	
5/9	Vendita di uccelli di cattura come richiami	Vedi L.R.	
21 bb	Vendita, acquisto,	Vedi L.R.	

	trasporto, detenzione di uccelli vivi o morti o loro derivati, salvo casi consentiti		
5/1	Violazione numero richiami vivi	Vedi L.R. ed eventualmente art. 31 h	

Lettere di riferimento per le pene accessorie (P.A.)

A - Chiusura dell'esercizio o la sospensione dell' autorizzazione per un periodo di un mese. In caso di recidiva per un periodo da due a quattro mesi

B - Confisca richiami

C - Eventuale revoca di autorizzazioni all'importazione già rilasciate

D - Facoltativa la revoca licenza

E - In caso di recidiva sospensione per 1-3 anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia

F - In caso di reiterazione sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a tre anni,

G - In caso di reiterazione, sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un anno

M - Revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile

N - Sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile

O - Sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni. In caso di reiterazione revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni

P - Sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni

Q - Sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni

R - Sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia; tre anni in caso di reiterazione.

**Nota:** la recidiva si ha quando si commette per due volte una violazione alla legge sulla caccia punita con ammenda o arresto. Reiterazione quando si commette una terza violazione.



## INDICE

	Pagina
Presentazione	3
I VARI TIPI DI ARMI	5
Armi bianche	5
Armi da sparo e da fuoco	6
Armi da guerra, comuni, vietate	7
Il calibro 9 para	9
Armi comuni sportive	10
Armi comuni da caccia	10
Armi lunghe	12
Armi comuni in genere	12
Armi antiche	12
Repliche	13
Armi liberalizzate	14
Strumenti atti ad offendere (armi improprie)	15
Strumenti riproductenti armi	17
Softair e paintball	19
Parti di armi	19
Silenziatori	21
Armi disattivate e inefficienti	21

ACQUISTO E POSSESSO DI ARMI	22
Gli obiettori	25
I cittadini comunitari e le armi	25
Denuncia e custodia di armi	27
Collezioni di armi	31
PORTO DI ARMI	34
Licenza di porto di arma corta per difesa personale	36
Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia	38
Licenza di porto di fucile per il tiro a volo (TAV)	41
TRASPORTO DI ARMI	42
Licenza di trasporto di armi sportive	45
Carta verde	46
Vendita o cessione di armi	46
Esportazione di armi	48
Importazione di armi	51
SEGNI DISTINTIVI	53
Modifica di armi	55
Eredità di armi	56
Rinvenimento di armi	58
Sparare in campagna	59
Sparare in poligoni	60
MUNIZIONI – IL REGIME GIURIDICO	63
Ricarica	68
Munizioni da guerra	69
Munizioni a salve e disattivate	70
ARTIFIZI PIROTECNICI	71

IL COMMERCIO E LA RIPARAZIONE DI ARMI	75
Reati in materia di armi	77
Termini per il rilascio di licenze	85
Violazioni alla legge sulla caccia	89